

CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo II - Della proprietà

Art. 921 Consorzi coattivi.

Nel caso indicato dall'[articolo 918](#), il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.